



NEWS Euroconference

Edizione di giovedì 18 Gennaio 2024

CASI OPERATIVI

Cambio di categoria catastale e profili di elusività
di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

La ritenuta sui bonifici parlanti
di Laura Mazzola

PATRIMONIO E TRUST

Quale strumento per la pianificazione patrimoniale della famiglia?
di Ennio Vial

CONTENZIOSO

Problematiche in tema di produzione e deposito dei documenti
di Angelo Ginex

BILANCIO

Banche dati informatiche presso gli organismi di autoregolamentazione
di Andrea Onori



CASI OPERATIVI

Cambio di categoria catastale e profili di elusività

di Euroconference Centro Studi Tributari

Convegno di aggiornamento

Il punto sulla Riforma fiscale alla luce dei decreti attuativi

Scopri di più

Un intervento edile prevede la demolizione e ricostruzione di una vecchia scuola per ottenerne un centro di riabilitazione per disabili per una cooperativa.

L'intervento prevede la fruizione delle agevolazioni (con sconto in fattura da parte dell'impresa) c.d. supersismabonus e c.d. superecobonus, sfruttando la possibilità di fruire dell'aliquota maggiorata al 110% con durata fino al 2025, trattandosi di Onlus con le caratteristiche previste dalla norma e avendo anche già verificato la proprietà del bene (che sussiste già dal giugno 2021).

La norma prevede che per questi immobili il massimale vada calcolato non in base alle unità catastali ma in base alla superficie dell'immobile, questa deroga però vale esclusivamente per gli interventi che prima dell'inizio dei lavori siano accatastati in B/, B/2 e D/4.

Poiché nel caso specifico l'immobile a oggi non è accatastato in una di queste categorie (infatti il fabbricato è attualmente accatastato in B/5) ma lo sarebbe sicuramente a fine lavori.

Si chiede se sia rinvenibile un 2 rischio di elusività dell'intervento, stante la modifica della categoria catastale dell'immobile che dovrebbe essere richiesta poco prima della presentazione della pratica edilizia, che naturalmente potrebbe essere valutato dall'Agenzia delle entrate, in quanto non supportato da valide ragioni economiche.

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRACTICO...](#)



FiscoPratico



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

La ritenuta sui bonifici parlanti

di Laura Mazzola

Seminario di specializzazione

Bonus edilizi: il nuovo calendario

Dalla Legge di Bilancio 2024 agli ultimissimi chiarimenti delle Entrate

[Scopri di più](#)

La L. 213/2023 (Legge di bilancio per il 2024) **eleva**, a decorrere **dal prossimo 1.3.2024**, la percentuale di ritenuta d'acconto dovuta per i bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare degli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione di imposta.

In particolare, il [comma 88](#), dell'articolo 1, L. 213/2023, dispone la **modifica dell'articolo 25, D.L. 78/2010**, portando dall'8% all'11% l'aliquota della ritenuta "a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta".

L'importo dell'aliquota della ritenuta è stato più volte **modificato nel corso degli anni**, come di seguito indicato:

- 10 % nell'anno 2010;
- 4 % dall'anno 2011 all'anno 2014;
- 8 % dall'anno 2014 al 29.2.2024;
- **11 % dall'1.3.2024**.

Secondo quanto indicato nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30.6.2010, la ritenuta è dovuta per le **spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio**, ai sensi dell'[articolo 1, commi 344, 345, 346 e 347, L. 296/2006](#) e successive modificazioni.

Tuttavia, considerata la portata generale della norma, la ritenuta si applica a **tutte le tipologie di detrazione per interventi relativi o connessi agli interventi sul patrimonio immobiliare**, la cui istituzione è successiva al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate citato.

Per fruire della detrazione, è necessario che i pagamenti siano effettuati con **bonifico bancario o postale**, dal quale risultino:

- la **causale del versamento**, con riferimento alla norma, cioè deve comparire il riferimento della disposizione normativa;



- il **codice fiscale del beneficiario della detrazione**;
- il **codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento**.

Il contribuente corrisponde, al momento del pagamento del bonifico, **l'importo al netto della ritenuta**, ora dell'8% poi dell'11%, **trattenuta dall'istituto di credito** o da "Poste Italiane S.p.A.".

Il **comma 89**, dell'articolo 1, L. 213/2023, **estende l'applicazione delle disposizioni sulle ritenute a carico dei soggetti che corrispondono provvigioni** (comunque denominate) per le prestazioni, **anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione**, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, anche **agli agenti di assicurazione** per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, e ai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con **le imprese di assicurazione e con gli agenti generali** delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate, che rendono **prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione** in regime di reciproca esclusiva.

A tal fine, viene abrogato, **a decorrere dall'1.4.2024**, il riferimento ai sopra indicati soggetti, contenuto nell'**articolo 25-bis, comma 5, D.L. 78/2010**, che individua i soggetti **cui non si applicano le disposizioni** relative alla sopra descritta ritenuta.

Come chiarito dall'Agenzia delle entrate, con la **circolare n. 40/E/2010**, **la base di calcolo su cui operare la ritenuta non deve comprendere l'Iva**, per non alterare le caratteristiche di neutralità dell'imposta.

Inoltre, l'istituto di credito o l'ufficio postale, tenuto ad effettuare la ritenuta, non riconosce l'ammontare dell'Iva compreso nell'importo del bonifico; pertanto, per semplicità, si assume che, ai fini del **calcolo della base imponibile della ritenuta, l'Iva si intende applicata con l'aliquota più elevata**.

Quindi, per il calcolo della ritenuta, occorre:

- **sottrarre, all'importo dovuto, l'Iva con l'aliquota più alta in vigore (22%);**
- **calcolare, sul risultato ottenuto, la ritenuta.**



PATRIMONIO E TRUST

Quale strumento per la pianificazione patrimoniale della famiglia?

di Ennio Vial

OneDay Master

Holding quale cassaforte di famiglia

Scopri di più

Quando si approccia il tema della **pianificazione patrimoniale della famiglia**, si deve necessariamente constatare come **non esista una soluzione univoca**, in quanto si rende necessario adattare la scelta dello strumento **ad ogni concreta casistica**.

Nel percorso in partenza il prossimo mese di febbraio avremo modo di passare in rassegna **i principali strumenti offerti dal nostro ordinamento**. Non vi è dubbio che, anche operazioni al limite della banalità, quale potrebbe essere una donazione, possano presentare **un interessante profilo di pianificazione fiscale**.

L'Agenzia delle entrate, infatti, ha recentemente recepito l'orientamento della Cassazione **in tema di coacervo**. Si è ormai consolidato un orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il **coacervo "successorio" è un istituto "implicitamente abrogato"** per incompatibilità a livello di applicazione con il sistema delle aliquote proporzionali introdotto dall'[**articolo 69, L. 342/2000**](#). Ne consegue che, **il coacervo non può più essere applicato** né per determinare le aliquote né ai fini del calcolo delle franchigie. Il contribuente si trova, quindi, **a poter disporre di due franchigie**, una invocabile con le donazioni e una utilizzabile con la successione.

La donazione, ad ogni buon conto, rappresenta un **istituto di pianificazione** che possiamo definire come **"grezzo"** in quanto, ad esempio, **non prevede possibilità di revoca** se non sussiste il consenso del donatario. Sotto questo profilo, infatti, **il patto di famiglia presenta dei vantaggi non indifferenti**. Il disponente, ma forse anche i legittimari non assegnatari, **è titolato di un diritto di recesso** che permette di ritrattare la pianificazione successoria. Altro elemento di valore del patto è costituito dalla **possibilità di derogare al principio del divieto dei patti successori**. **Nemmeno il trust giunge a tanto**.

Alla fine dei conti, tuttavia, **il trust rappresenta lo strumento principe** in quanto, pur essendo privo di alcuni *superpoteri* che l'ordinamento riconosce solo al **patto di famiglia**, di fatto, con la sua flessibilità, permette **un adattamento opportuno alle diverse casistiche** che si possono presentare nel futuro e che non sono nemmeno lontanamente immaginabili in sede di



istituzione.

La flessibilità, pertanto, permette allo **strumento di adattarsi in modo camaleontico** alle diverse situazioni che si possono presentare concretamente. Letteralmente **trust** vuol dire fiducia e, in termini oltremodo approssimativi, può essere rappresentato come **una attribuzione di un patrimonio ad un soggetto**, il trustee, affinché questo lo *gestisca come ritiene più opportuno* nell'interesse dei beneficiari. Il nuovo regime di fiscalità indiretta dopo la [**circolare n. 34/E/2022**](#), che **rinvia l'imposta di donazione alla fase finale di attribuzione dei beni al beneficiario**, semplifica la fase dispositiva dei beni, ma crea non poche **complicazioni in occasione della cessazione del trust**. Probabilmente molto del contenzioso in passato esistente si trasferirà dalla fase iniziale a quella finale.

Ma allora, se il trust è uno strumento così valido, è opportuno consigliarlo sempre e comunque? Assolutamente no. A parte l'inopportunità, se non la vera e propria dannosità dell'istituto implementato in situazioni di forte criticità finanziaria, **non si può trascurare il rapporto che il disponente ha con il trust**. Alcuni aspetti dell'istituto lo portano **ai limiti della digeribilità da parte di molti**. Che fare in questi casi? La soluzione migliore è sicuramente quella di **orientarsi verso uno strumento meno potente**, meno efficiente, **ma più gestibile**. Gli irriducibili, tuttavia, potrebbero cercare di plasmare l'istituto, proprio in ragione della sua flessibilità, per **favorire la digestione dello stesso**. Capita di leggere talora in atti di trust che il **disponente possa modificare l'atto con possibilità di stravolgerlo** sino al punto di revocarlo.

Chi di flessibilità fruisce (ferisce mi pare eccessivo!) di flessibilità perisce. L'Agenzia, infatti, ritiene, errando, che **l'interposizione si estenda anche alla fiscalità indiretta**, per cui i beni vincolati in un trust interposto debbano rientrare nell'asse ereditario del disponente. Si tratta, ad ogni buon conto, di aspetti che avremo modo di approfondire **nel percorso formativo**.



CONTENZIOSO

Problematiche in tema di produzione e deposito dei documenti

di Angelo Ginex

Convegno di aggiornamento

Il punto sulla Riforma fiscale alla luce dei decreti attuativi

Scopri di più

Nel decreto legislativo che regola il **processo tributario** si rinvengono **molteplici disposizioni normative** in tema di **produzione e deposito dei documenti**. Così come numerose e diverse sono le **questioni giuridiche** che nel tempo, in relazione alle stesse, sono state sollevate e risolte dalla Cassazione.

Innanzitutto, l'[**articolo 24, comma 1, D.Lgs. 546/1992**](#), ai fini della **produzione in giudizio**, stabilisce che i **documenti** devono essere **“elencati” negli atti di parte** cui sono allegati ovvero, se prodotti separatamente, **in apposita nota sottoscritta** da depositare in originale e in **numero di copie in carta semplice** pari a quello delle altre parti.

Sul punto, è stato precisato che i **documenti non elencati** negli atti di parte cui sono allegati o, se prodotti separatamente, in apposita nota sottoscritta e depositata in originale, in violazione del citato [**articolo 24, D.Lgs. 546/1992**](#), **non** possono essere **posti dal giudice a fondamento del proprio convincimento**, a meno che la parte legittimata a far valere l’irregolarità non ne abbia **accettato, anche implicitamente, il deposito**, prendendone contezza e assumendo posizione sulla loro efficacia probatoria, **senza nulla eccepire** relativamente alla loro **irrituale produzione** (Cassazione n. 3593/2017).

Per quanto concerne poi il **termine di deposito**, ai sensi dell'[**articolo 32, comma 1, D.Lgs. 546/1992**](#), è previsto che le parti possano depositare **documenti fino a venti giorni liberi prima** della data di **trattazione**.

Al riguardo, nel caso di **documento illegittimamente o tardivamente acquisito in primo grado**, in relazione agli **“effetti”** che ne derivano, occorre operare una **distinzione tra giudizio di primo e secondo grado**.

Con riferimento al **giudizio di primo grado**, si è affermato che la **facoltà** di produrre **documenti entro venti giorni liberi prima** della data di **trattazione**, pur in mancanza di una esplicita sanzione per la parte che intenda avvalersene, è da ritenersi sottoposta a un **termine perentorio** e, quindi, **sanzionata a pena di decadenza** (Cassazione n. 20523/2013).



Quanto al **giudizio di secondo grado**, la Cassazione ha più volte precisato che l'[**articolo 58, D.Lgs. 546/1992**](#), fa salva la **facoltà** delle parti di **produrre nuovi documenti** anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall'**articolo 345 c.p.c.**, ma tale **attività processuale** deve essere esercitata – stante il **richiamo** operato dall'[**articolo 61, D.Lgs. 546/1992**](#), alle norme relative al **giudizio di primo grado – entro il termine previsto dall'articolo 32, comma 1, D.Lgs. 546/1992**, ossia **fino a venti giorni liberi prima dell'udienza**, con l'osservanza delle formalità di cui all'[**articolo 24, comma 1, D.Lgs. 546/1992**](#), dovendo tale **termine** ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, **di natura perentoria** e, quindi, sanzionato con la **decadenza**, per lo **scopo** che persegue e la **funzione** (rispetto del **diritto di difesa** e del **principio del contraddittorio**) cui adempie (Cassazione n. 18103/2021).

Sotto altro profilo, poi, è stato chiarito che, laddove un **documento** venga acquisito attraverso un **illegittimo ordine giudiziale di sua esibizione** a fronte di una lacuna probatoria della parte che ne viene onerata, quest'ultima, nel susseguente **giudizio d'appello**, in applicazione dei **principi della verità materiale e dell'agevolazione probatoria**, **può limitarsi al mero richiamo, senza che sia necessaria la sua produzione** con le modalità di cui all'[**articolo 57 D.Lgs. 546/1992**](#), in quanto il documento medesimo è già entrato nel fascicolo d'ufficio ed è a disposizione della controparte, che può esercitare il suo **diritto di difesa** (Cassazione n. 34756/2023).

Al riguardo, si rammenta che l'[**articolo 7, comma 3, D.Lgs. 546/1992**](#), in passato, stabiliva che è sempre data alle “vecchie” commissioni tributarie **facoltà di ordinare** alle parti il **deposito di documenti ritenuti necessari** per la **decisione** della controversia. Tuttavia, tale previsione è stata poi **abrogata** dall'[**articolo 3-bis, comma 5, D.L. 203/2005**](#).

Infine, con specifico riferimento al **secondo grado di giudizio**, occorre segnalare che la disciplina in materia è stata innovata dal **D.Lgs. 220/2023**, pubblicato in **Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3.1.2024**, il quale ha apportato tutta una serie di **modifiche al processo tributario**, in attuazione dei principi e criteri direttivi indicati nell'[**articolo 19, L. 111/2023**](#) (Legge delega fiscale).

Nello specifico, il “nuovo” [**articolo 58, D.Lgs. 546/1992**](#), in vigore dallo scorso 4.1.2024, stabilisce che **non** sono **ammessi nuovi mezzi di prova** e **non** possono essere **prodotti nuovi documenti**, salvo che il collegio li ritenga **indispensabili ai fini della decisione** della causa, ovvero che la parte dimostri di **non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile**.

Inoltre, è stabilito che **non** è mai **consentito il deposito di deleghe, procure e altri atti di conferimento di potere** rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, nonché di **notifiche** dell'atto impugnato ovvero degli **atti** che ne costituiscono **presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado**, anche ai sensi dell'[**articolo 14, comma 6-bis, D.Lgs. 546/1992**](#).

Quindi, ora, dovrà necessariamente tenersi conto di tali **disposizioni che innovano**



completamente la disciplina in tema di **deposito di nuovi documenti in appello**.



BILANCIO

Banche dati informatiche presso gli organismi di autoregolamentazione

di Andrea Onori

Master di specializzazione

Redditi esteri e monitoraggio fiscale nella dichiarazione dei redditi

Scopri di più

Con la conversione in Legge n. 191/23 del D.L. 145/2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale al n. 293 del 16.12.2023, è stato introdotto nel Capo II, Obblighi di conservazione, della Sezione III, del Titolo II del D.Lgs. 231/2007, il **nuovo articolo 34-bis**.

Con la medesima disposizione viene prevista, per gli Organismi di autoregolamentazione, la “possibilità”, così recita il testo della norma, **di “istituire”**, previo parere favorevole del Garante della Privacy, **“una banca dati informatica centralizzata dei documenti, dei dati e delle informazioni acquisiti dai professionisti nello svolgimento della propria attività professionale che questi sono tenuti a conservare ai sensi dell’articolo 31”** del D.Lgs. 231/2007 (da qui anche Decreto Antiriciclaggio o Decreto AML).

Passaggio essenziale nella possibile applicazione futura di tale previsione normativa, è l’ultimo periodo del comma 1, del nuovo **articolo 34-bis, D.Lgs 231/2007**, secondo cui “*La banca dati è istituita e gestita in proprio dagli Organismi di autoregolamentazione*” e questi ultimi **devono determinare** (a parere di chi scrive, occorrerà l’individuazione di un elenco non esaustivo con carattere implementativo periodico) **“quali documenti, dati e informazioni di cui all’articolo 31”** del Decreto Antiriciclaggio **“devono essere trasmessi alla banca dati informatica”**.

Ulteriore aspetto rilevante, è il fatto che dovranno essere definiti chiaramente i **termini entro i quali i professionisti dovranno adempiere**, visto che lo dovranno fare **“senza ritardo”**.

Nella progettazione e concreta realizzazione della Banca Dati, i **termini di invio dovranno essere valutati e ponderati con attenzione**, alla luce di quanto già indicato nel comma 2, lettera b), dell'**articolo 32, D.Lgs 231/2007**, dove si prevede che “**è considerata tempestiva l’acquisizione** [della documentazione] **conclusa entro trenta giorni dall’instaurazione del rapporto continuativo o dal conferimento dell’incarico per lo svolgimento della prestazione professionale, dall’esecuzione dell’operazione o della prestazione professionale, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo o della prestazione professionale**”.

Pertanto, a parere di chi scrive, si potrebbe arrivare ad ipotizzare, quale termine congruo per



adempiere **“senza ritardo”**, il **termine di 90 giorni** che potrebbe risultare dalla seguente sommatoria dei termini:

- **30 giorni** per la **“raccolta** dei dati, documenti ed informazioni”, ai sensi del secondo comma, lett. b), [**articolo 32, D.Lgs. 231/2007**](#), più ulteriori;
- **30 giorni** per la **“catalogazione, organizzazione e conservazione** dei dati” nella banca dati del Professionista, a cui si sommano ulteriori;
- **30 giorni** per l’**«invio dei dati»** alla Banca Dati Centralizzata.

Il tutto, anche in considerazione della **potenziale mole di dati da gestire**.

Le finalità e gli scopi dell’istituzione della Banca Dati “centralizzata” li si desumono dal **combinato disposto dei commi 3, 4 e 5**, ove la trasmissione dei dati, dei documenti e delle informazioni, acquisite in ossequio agli adempimenti relativi gli obblighi di adeguata verifica della clientela, **è funzionale alla finalità di acquisire**, da parte degli stessi professionisti, **informazioni rilevanti per le valutazioni inerenti le SOS** (Segnalazioni di Operazioni Sospette) di cui all’[**articolo 35, D.Lgs. 231/2007**](#).

La Banca Dati Centralizzata, a seguito dell’invio dei dati, documenti e informazioni e della loro elaborazione e comparazione con indicatori e schemi di anomalia, oltre che con gli altri dati eventualmente comunicati da altri professionisti, **darà un riscontro al Professionista**, definito dalla norma **“Avviso”**.

Rimane, comunque, in capo al professionista, **la responsabilità per l’invio della SOS**, anche nel caso di mancata ricezione dell’«Avviso».

Se si analizza la norma con uno sguardo alla tutela del trattamento dei dati, per la “generazione” del predetto «avviso» la Banca Dati Centralizzata dovrà utilizzare **un sistema automatizzato** che effettuerà la profilazione del soggetto-cliente al quale i dati si riferiscono.

I **dati utilizzati per tale profilazione** sono:

1. la **tipologia di cliente**;
2. la **capacità economica**;
3. la **situazione economico-patrimoniale**;
4. l’**attività svolta**;
5. la **residenza** o sede in Paesi terzi ad alto rischio;
6. le **caratteristiche, l’importo, la frequenza** e la natura delle prestazioni professionali rese o delle operazioni eseguite nonché il loro collegamento o frazionamento.

La norma prevede, infatti, che **per l’elaborazione dell’avviso** “*l’Organismo di autoregolamentazione può avvalersi di sistemi automatizzati la cui logica algoritmica sia periodicamente verificata, con cadenza almeno biennale, allo scopo di minimizzare il rischio di errori, distorsioni o discriminazioni*”.



Essendo, di fatto, un **nuovo trattamento dei dati personali** da parte degli Organismi di autoregolamentazione, il combinato disposto di quanto indicato sopra porta, ai fini Privacy, **all'obbligo di effettuazione della Valutazione di impatto**, ai sensi dell'articolo 35, G.D.P.R. 679/2016, da parte degli Ordini Professionali, configurandosi, a parere dello scrivente e con buona pace di tutti, **un trattamento dei dati su larga scala in presenza di profilazione e utilizzo di sistemi automatizzati**.

L'[**articolo 35**](#), paragrafo 3, del Regolamento generale, sulla protezione dei dati, prevede che **la valutazione d'impatto** sulla protezione dei dati sia richiesta in particolare **nei casi seguenti**:

1. **valutazione sistematica e globale di aspetti personali** relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche;
2. **trattamento**, su larga scala, **di categorie particolari di dati personali** di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10.

Ciascun Organismo di autoregolamentazione viene definito come **Titolare del Trattamento dei Dati Personalini**, e le eventuali strutture decentralizzate di cui potranno avvalersi sono individuate come Responsabili del trattamento **ai sensi dell'articolo 28, G.D.P.R. 679/2016**.

Entrambi i soggetti (Titolare e Responsabile), prima del trattamento e previo parere favorevole del Garante dovranno:

1. **adottare misure tecniche ed organizzative adeguate al rischio** e dirette a garantire l'integrità, la non alterabilità, la riservatezza (anche mediante tecniche di crittografia), dei dati, documenti e informazioni, nonché la tracciabilità degli stessi da parte dei soli soggetti autorizzati;
2. **individuare le modalità tecniche per l'elaborazione**, trasmissione e comunicazione ai professionisti degli «avvisi» generati dalla Banca Dati.

Da ultimo, la Banca Dati **sarà accessibile alle Autorità di controllo**:

- **Ministero dell'economia** e delle finanze;
- **UIF**;
- **Guardia di Finanza** – nucleo speciale di polizia valutaria;
- **DIA**;
- **DNA**.

Ne è, per contro, **precluso l'accesso ai singoli professionisti**.